



Avv. Francesco Fidanza
Piazza Martiri di Belfiore n. 2 – 00195 Roma
Tel. 081/7611923 – fax 0817612211
francesco.fidanza@avvocatismcv.it

**Atto di integrazione del contraddittorio
mediante notifica per pubblici proclami**

**in esecuzione del decreto di autorizzazione n. 3630 del 13/06/2018
emesso dal Presidente della Sezione I quater del TAR Lazio - Roma**

nell'ambito del ricorso RG n. 12779/2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. **DELLA PAOLERA GIANMARCO**, nato a Benevento (BN) il 07/07/1988 e residente a Piedimonte Matese (CE) alla via Antonio Gaetani n. 29 (CF DLLGMR88L07A783N), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fidanza (C.F. FDNFNC76R27G596A) e con lo stesso elett.te dom.to in Roma alla Piazza Martiri di Belfiore n. 2 c/o avv. Leopoldo Di Bonito, con richiesta ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 104/2010, che le comunicazioni relative al presente giudizio siano indirizzate al seguente fax 081/7612211 ed al seguente indirizzo pec francesco.fidanza@avvocatismcv.it

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e/a

*** **


Nell'ambito del ricorso sopraemarginato, integrato da motivi aggiunti, il Presidente della Sez. I Quater del TAR Lazio-Roma con proprio decreto n. 3630 del 13/06/2018 ha ritenuto di *“dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di che trattasi, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati, incombente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, del presente decreto, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento”*.

Con il citato provvedimento presidenziale, la parte ricorrente è stata onerata di procedere all'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini sopra indicati.

Il sottoscritto avvocato, nella riferita qualità, chiede pertanto che venga pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato) il presente atto recante un sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e l'indicazione degli effettivi controinteressati.

*** **

I - Sunto del ricorso



Con l'atto introduttivo del giudizio, il sig. Della Paolera ha impugnato, previa sospensiva, i seguenti atti:

a) mancata convocazione del ricorrente alla prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali di cui al concorso previsto dall'art. 1, comma 1, **lett. a)** del bando "per l'assunzione di 1.148 Allievi Agenti della Polizia di Stato" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" – del 26 maggio 2017;

b) elenco dei candidati ammessi alla suddetta prova, ove lesivo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno in data 27/10/2017, nella parte in cui non è stata disposta la convocazione del ricorrente;

c) il bando di concorso nella parte in cui, all'art. 12 comma 1, prevede che "i candidati risultati idonei alla prova d'esame scritta saranno convocati alla prova di efficienza fisica tenendo conto dei seguenti criteri: per il concorso di cui all'art. 1, primo comma, **lett. a)** del presente bando sarà convocato, seguendo l'ordine della relativa graduatoria, un numero sufficiente di candidati tale da garantire la copertura dei posti messi a concorso" nonché del comma 3, ove lesivi;

d) dogni altro atto preordinato, presupposto e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente agendo altresì per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere convocato per sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali di cui al concorso previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del bando per l'assunzione di 1.148 Allievi Agenti citato in epigrafe..

In punto di fatto, il ricorrente ha esposto quanto segue.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" – del 26 maggio 2017 è stato pubblicato il bando per l'assunzione di 1.148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, così articolato ai sensi dell'art. 1:

a) **893 posti**, per esame, aperto ai cittadini italiani, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato;

b) 179 posti, per esame e titoli, per coloro che sono in servizio, da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato;

c) 76 posti, per esame e titoli, per i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di

partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato.

Occorre segnalare che con decreto del Capo della Polizia n. 333-A/9802.A.2 del 23/10/2017, il numero di posti di cui alla citata lett. a) è stato incrementato di 289 posti, per un totale di 1189 posti messi a concorso.

Entro il termine di scadenza previsto dal bando, il sig. Della Paolera ha presentato telematicamente rituale domanda di partecipazione al concorso di cui alla citata **lettera a) (con assegnazione del codice identificativo ID Domanda: 647291)**.

La procedura concorsuale risulta articolata nelle seguenti fasi, ai sensi dell'art. 8 del bando:

1. Prova d'esame scritta;
2. Prova di efficienza fisica;
3. Accertamenti psico-fisici;
4. Accertamento attitudinale.

La prova scritta consiste nel compilare un questionario articolato in 80 domande con risposta multipla a scelta, vertenti sulle seguenti materie: lingua italiana: 10; - letteratura italiana: 10; - storia: 10; - geografia: 6; - scienze: 4; - cittadinanza e Costituzione: 10; - aritmetica: 5; - geometria: 5; - lingua inglese o francese: 10; - informatica: 5; - tecnologia: 5.

Secondo le previsioni dell'art. 10 del bando *"la prova si intende superata se il candidato riporterà una votazione non inferiore a sei decimi"*.

L'odierno ricorrente ha sostenuto la prova scritta, secondo il calendario prestabilito dall'Amministrazione, in data 24/08/2017, conseguendo il punteggio di **7,50/10**, superiore a quello minimo (6/10) previsto dal bando per il superamento della prova e l'ammissione alle ulteriori fasi concorsuali.

Il ricorrente figura infatti utilmente collocato nella graduatoria dei candidati che hanno superato la suddetta prova per il concorso di cui all'art. 1, lett. a), del bando, approvata con decreto n. 333-B/12D.2.17/16263 del 27/10/2017 del Direttore Centrale per le Risorse Umane, pubblicata in pari data.

Inopinatamente, tuttavia, il ricorrente non è stato inserito nell'elenco dei concorrenti, pubblicato sul sito del Ministero in data 27/10/2017, convocati per sostenere la successiva prova di efficienza fisica e gli accertamenti psicofisici ed attitudinali.

A tale fase, come si evince dalla lettura degli atti pubblicati sul sito istituzionale, il Ministero ha ritenuto di convocare soltanto *"i primi 3.443 candidati (che hanno riportato un voto da 10 a 9,625)"*.

Con ricorso incardinato con RG n. 12779/2017 innanzi al TAR Lazio-Roma, il sig. Della Paolera ha impugnato la mancata convocazione alle prove di efficienza fisica nonché, in via presupposta, il bando di concorso nella parte in cui, all'art. 12 comma 1, prevede che *"i candidati risultati idonei alla prova d'esame scritta saranno convocati alla prova di efficienza fisica tenendo conto dei seguenti criteri: per il concorso di cui all'art. 1, primo comma, lett. a) del presente bando sarà convocato, seguendo l'ordine della relativa graduatoria, un numero sufficiente di candidati tale da garantire la copertura dei posti messi a concorso"*.

Avverso i citati provvedimenti sono stati prospettati i seguenti profili di illegittimità.

1) Violazione artt. 3 e 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione art. 35 del Dlgs n. 165/2001 – Violazione e falsa applicazione DPR n.487/1994 – Violazione e falsa applicazione art. 3 L. n. 241/1990 – Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa – Violazione del principio del favor participationis – Eccesso di potere per illogicità – difetto di istruttoria – erroneità dei presupposti – Carenza di motivazione – Illogicità - Sviamento

La mancata convocazione del ricorrente alla prova di efficienza fisica ed agli accertamenti attitudinali è la conseguenza di una scelta totalmente arbitraria dell'Amministrazione che del tutto immotivatamente preclude l'accesso alle ulteriori fasi della procedura selettiva ad un concorrente che ha superato la prima delle prove previste.

Avendo ottenuto alla prova scritta il punteggio di 7,50/10, addirittura superiore come detto a quello minimo di 6/10 stabilito dal bando, non vi era alcuna ragione per non procedere alla convocazione dell'odierno ricorrente alle prove ulteriori, consentendogli quindi la progressione nella procedura, di concorrere con gli altri candidati in condizioni di parità e di aspirare ad essere utilmente inserito nella graduatoria finale.

La mancata convocazione risulta palesemente arbitraria ed ingiustamente penalizzante per il ricorrente che di fatto viene estromesso dalla selezione, subendo un arresto procedimentale alla luce di un punteggio nuovo ed ulteriore che l'Amministrazione ha stabilito solo ex post, a prova scritta ultimata, quale soglia per l'accesso alla fase successiva.

Come già esposto in narrativa, infatti, ad essere convocati per le prove di efficienza fisica sono soltanto i concorrenti che hanno ottenuto il punteggio da 10 e 9,625, con irragionevole, arbitrario ed immotivato innalzamento della soglia di accesso alle ulteriori prove, rispetto a quella previamente stabilita nel bando per il superamento della prova scritta.

Qualora l'Amministrazione avesse voluto stabilire una soglia di punteggio più alta, se ritenuta più rispondente al criterio meritocratico, per l'accesso alla ulteriore fase concorsuale, avrebbe dovuto

compiere tale scelta sin dall'inizio in sede di predisposizione del bando di concorso, in omaggio ai principi di pubblicità, par condicio e buon andamento dell'azione amministrativa, e nel rispetto delle chiare disposizioni normative che impongono, all'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001, per le procedure di reclutamento l'adozione di meccanismi **oggettivi e trasparenti**.

Tradendo di fatto la finalità e la funzione della prova scritta, volta nella specie ad accertare la preparazione dei candidati e a cui, in ragione del suo contenuto, è estranea qualsivoglia funzione di mera scrematura dei concorrenti, viene ingiustamente ed immotivatamente preclusa al ricorrente la possibilità di sostenere le successive prove di concorso e ciò sulla scorta di una scelta totalmente discrezionale dell'Amministrazione, disancorata com'è da obiettivi e predeterminati parametri di riferimento.

È palese inoltre nella specie il difetto di motivazione che inficia la mancata convocazione del ricorrente, atteso che risulta impossibile ricostruire l'iter logico giuridico seguito dall'Amministrazione risultando altresì incomprensibili le ragioni della scelta compiuta, che appare, si ribadisce, arbitraria.

*** **

2) Violazione artt. 3 e 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione art. 35 del Dlgs n. 165/2001 – Violazione e falsa applicazione DPR n.487/1994 – Violazione e falsa applicazione art. 3 L. n. 241/1990 – Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa – Violazione del principio del favor participationis – Eccesso di potere per illogicità – difetto di istruttoria – erroneità dei presupposti – Carenza di motivazione – Illogicità - Sviamento

La mancata convocazione del ricorrente alla prova successiva si rivela illegittima anche ove intervenuta in applicazione della previsione di cui all'art. 12 comma 1 del bando secondo cui "i candidati risultati idonei alla prova d'esame scritta saranno convocati alla prova di efficienza fisica tenendo conto dei seguenti criteri: per il concorso **di cui all'art. 1, primo comma, lett. a)** del presente bando **sarà convocato**, seguendo l'ordine della relativa graduatoria, **un numero sufficiente di candidati tale da garantire la copertura dei posti messi a concorso**"; clausola della quale si contesta in questa sede la legittimità.

Essa si traduce, infatti, in un meccanismo che rimette alla incontrollata discrezionalità dell'Amministrazione resistente la scelta del numero di candidati da convocare alla fase concorsuale successiva, non ancorandola ad obiettivi e predeterminati parametri di riferimento.

La clausola è infatti del tutto generica, limitandosi a prevedere che verrà convocato “un numero **sufficiente** di candidati tali da garantire la copertura dei posti messi a concorso”, senza tuttavia chiarire o esplicitare in cosa consista la nozione di “sufficienza” ivi richiamata e rispetto alla quale il Ministero avrebbe poi determinato il numero di concorrenti, utilmente collocati all’esito della prova scritta, da chiamare a visita.

E ciò in palese violazione dei principi di correttezza, trasparenza e favor participationis che devono invece connotare le procedure di reclutamento.

L’accesso alla fase concorsuale successiva è di fatto condizionato da margini di assoluta incertezza ed aleatorietà, che si traducono nella creazione ex post di una soglia di sbarramento totalmente rimessa alla discrezionalità amministrativa.

Un tale modus operandi si rivela illegittimo anche alla luce delle statuizioni del giudice amministrativo, che possono ritenersi pertinenti al caso di specie, atteso che una limitazione di tale tenore “fa dipendere la progressione nel concorso da un fattore **sottratto alla disponibilità del singolo partecipante**, finendo per determinare **incertezza** in ordine al possesso dei requisiti richiesti per il superamento della prova e per **escludere dal concorso** candidati comunque in possesso di requisiti culturali e professionali superiori al minimo fissato dall’Amministrazione nel bando” (cfr. TAR Lazio-Roma, Sez. III, n. 10628/2016).

A ciò si aggiunga che la clausola qui impugnata, oltre alla formulazione estremamente generica quanto ai parametri cui la discrezionalità amministrativa avrebbe dovuto attenersi nella scelta del numero di candidati da convocare, si arricchisce di ulteriori profili di illegittimità.

Essa infatti comporta una palese disparità di trattamento tra i candidati che pure hanno superato, come il ricorrente, la prova scritta, con un punteggio addirittura superiore a quello minimo fissato dal bando.

Il fatto di aver commesso meno errori nel rispondere ai quesiti da parte di alcuni candidati non può tradursi in una limitazione per coloro, come il ricorrente, che pure hanno dato prova di adeguata preparazione avendo superato la prima fase del concorso volta ad accertare il grado di conoscenze specifiche nelle materie oggetto della prova scritta.

A ciò si aggiunga che la clausola de qua non appare coerente neppure con i principi di logicità ed economicità.

Restringere l’accesso alla successiva fase concorsuale ad un numero limitato di candidati sarebbe apparso logico qualora, ad esempio, dopo il superamento della prova scritta il bando avesse previsto di sostenere un tirocinio formativo remunerato.

In questo caso, in effetti, limitare l'accesso poteva essere coerente con l'esigenza di selezionare e vagliare ulteriormente ed al meglio la preparazione dei candidati (attività senz'altro più difficile qualora il numero degli ammessi fosse stato esorbitante rispetto ai posti messi a concorso); e si sarebbe rivelata conforme al principio di economicità poiché avrebbe evitato un cospicuo esborso di danaro pubblico anche in favore di quei soggetti che poi non sarebbero stati assunti dall'Amministrazione.

Nel caso di specie, invece, non si rinvenivano ragioni giustificatrici della totale discrezionalità rimessa all'Amministrazione circa il numero di candidati da convocare alla prova di efficienza fisica, proprio in ragione della natura di tali prove.

Esse, descritte all'art. 13, consistono in semplici prove fisiche, che non richiedono la verifica di competenze o di conoscenze e che non risultano di particolare complessità di organizzazione né affievoliscono la possibilità di corretta selezione anche in presenza di un cospicuo numero di candidati.

Questo meccanismo non è coerente con alcun principio, né di economicità né di selezione dei meritevoli poiché è evidente che la scelta non dipende da ragioni di merito ma da un dato puramente quantitativo, chiaro segno del fatto che l'Amministrazione agisce in base a dati non predeterminati, fluttuanti e disancorati da una logica esclusivamente meritocratica.

L'Amministrazione resistente - consapevole del fatto di non poter legittimamente stabilire ex ante una soglia numerica di sbarramento per l'accesso alla prova fisica - poiché lesiva dei principi che devono connotare le procedure di reclutamento - ne stabilisce surrettiziamente una nel corso della procedura, a suo arbitrario giudizio.

Né l'illegittimità di un tale meccanismo viene temperata o attenuata da una sorta di "clausola di salvaguardia" prevista dal comma 3 dell'art. 12, secondo la quale qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase degli accertamenti psico-fisici risultassero insufficienti, l'Amministrazione si riserva di convocare ulteriori aliquote di concorrenti risultati idonei alla prova scritta.

Anche sul punto, il bando introduce elementi di assoluta aleatorietà ed incertezza nello svolgimento della procedura concorsuale, contraria ai principi di trasparenza e favor participationis che invece impongono di consentire ai candidati, come il ricorrente, utilmente collocati nella graduatoria della prova scritta di sostenere immediatamente la fase del concorso successiva, avendone diritto al pari di coloro che hanno sì ottenuto un punteggio più alto ma che non per questa sola ragione possono essere ritenuti più meritevoli.

Alla stregua di quanto innanzi, si insiste per l'accoglimento del ricorso.

*** **

Alla Camera di Consiglio del 20/02/2018, volta alla trattazione della richiesta di misure cautelari provvisorie, il Collegio con ordinanza n. 992/2018 ha respinto la richiesta di ammissione con riserva del sig. Della Paolera alle successive prove concorsuali.

Proposto appello cautelare (RG n. 1912/2018), il Consiglio di Stato – Sez. IV, con ordinanza n. 1540 del 6/04/2018, nel riformare il riferito *dictum* cautelare, ha accolto l'istanza cautelare disponendo l'ammissione con riserva del ricorrente alle ulteriori prove di concorso (prova di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici ed accertamento attitudinale), nei limiti di partecipazione alle medesime.

In attuazione delle riferita decisione, il sig. Della Paolera, dopo un rinvio della prima convocazione per ragioni di salute, è stato nuovamente convocato dall'Amministrazione per il giorno 14/05/2018 a sostenere le prove di efficienza fisica, consistenti in:

- Corsa piana di 1000 metri;
- Salto in alto
- Trazioni alla sbarra.

Sostenuta la prima delle citate prove fisiche, al ricorrente è stato consegnato il verbale recante **Codice ID 649073**, dal quale risulterebbe il mancato superamento della stessa in ragione del tempo impiegato a percorrere la distanza di 1000 metri (6,58 minuti), superiore a quello minimo previsto nel bando (3,55 minuti), con conseguente esclusione.

Tuttavia, il Codice **ID 649073** riportato nel suddetto verbale non corrisponde al **Codice ID 647291** assegnato al ricorrente in sede di presentazione della domanda di partecipazione e che dovrebbe consentire la tracciabilità di tutte le fasi concorsuali in cui il singolo concorrente è impegnato (dalla prova scritta, alle prove intermedie di efficienza fisica sino al colloquio finale).

Subito dopo aver sostenuto la prova, il ricorrente è stato nuovamente contattato dalla commissione di concorso e, richiesto di consegnare il suddetto verbale (del quale il ricorrente aveva già proceduto ad effettuare una riproduzione fotografica tramite il suo smartphone), gli è stato poi restituito con l'apposizione di un segno con un pennarello nero, atto ad oscurare il codice ivi riportato: il codice è tuttavia ancora leggibile ad occhio nudo sul verbale originale e, giova ribadire, non corrisponde a quello assegnato al sig. Della Paolera.

Infine, in data 29/05/2018 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*.

*** **

II - Sunto dei motivi aggiunti

Con atto per motivi aggiunti, il sig. Della Paolera ha pertanto chiesto l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti provvedimenti:

a) del verbale (**Codice ID 649073**) del 14/05/2018, comunicato in pari data, con il quale è stato comunicato al ricorrente il giudizio di non idoneità per mancato superamento delle prove di efficienza fisica relative al concorso previsto dall'art. 1, comma 1, **lett. a)** del *bando "per l'assunzione di 1.148 Allievi Agenti della Polizia di Stato"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" – del 26 maggio 2017 con conseguente esclusione;

b) della graduatoria finale di merito relativa al concorso per esame, per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. a) del bando dei concorsi pubblici per l'assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 pubblicato nella G.U. - 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 40 del 26 maggio 2017 e del relativo decreto di approvazione N. 333-B/12D.2.17/12217 del 28/05/2018, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 29 maggio 2018, ove lesivi degli interessi del ricorrente;

c) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

A sostegno dei motivi aggiunti sono stati prospettati i seguenti profili di illegittimità.

1) Violazione artt. 3 e 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione art. 35 del Dlgs n. 165/2001 – Violazione e falsa applicazione DPR n.487/1994 – Violazione e falsa applicazione art. 3 L. n. 241/1990 – Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa – Violazione del principio del *favor participationis* – Eccesso di potere per illogicità – difetto di istruttoria – erroneità dei presupposti – Carenza di motivazione – Illogicità - Sviamento

Come già anticipato in narrativa, il verbale recante il giudizio di inidoneità espresso nei riguardi del sig. Della Paolera per mancato superamento della prova di "corsa piana 1000 metri" reca un codice identificativo diverso da quello assegnato al ricorrente in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

Il verbale presenta una contraddittorietà interna: pur indicando i dati anagrafici del ricorrente, a tali informazioni non corrisponde il codice che la stessa Amministrazione ha assegnato al ricorrente per tracciarne la partecipazione alle diverse fasi della procedura concorsuale.

Tale contraddittorietà interna, o comunque la mancanza di piena corrispondenza di dati, esclude che vi possa essere certezza nelle risultanze della prova riportate nel suddetto verbale: **non vi è certezza che il verbale de quo si riferisca effettivamente alla prova sostenuta dall'odierno ricorrente.**

E' palese la violazione dei principi di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa, tenuto conto che l'Amministrazione non è stata in grado di assicurare il rispetto delle regole cui essa stessa si era autovincolata per assicurare l'osservanza di tali ineludibili principi e tale circostanza mina in radice la credibilità del presunto accertamento o comunque la sua effettiva e certa riferibilità al sig. Della Paolera.

La grave discrasia informativa che si registra all'interno del verbale (potendo esso riferirsi contemporaneamente a due diversi soggetti, atteso che il codice riportato – che non appartiene al ricorrente - è comunque presente nella graduatoria dei soggetti che hanno superato la prova scritta del concorso) restituisce un quadro di confusione, se non di vera e propria oscurità, in ordine alle modalità con le quali l'Amministrazione ha proceduto all'accertamento dei requisiti idoneativi dell'odierno ricorrente.

Non può tollerarsi che l'azione amministrativa, in una vicenda destinata peraltro a ripercuotersi in maniera così negativa per il ricorrente, possa conservare aspetti di così palese ambiguità, in violazione del canone della certezza dei rapporti giuridici cui deve invece conformarsi il rapporto tra cittadino ed Amministrazione.

Palesi sono conseguentemente il difetto di istruttoria e di motivazione nonché il *vulnus* delle regole di trasparenza proprie delle procedure concorsuali.

In un tale contesto, si impone l'annullamento del provvedimento di esclusione.

2) ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Per il principio di illegittimità derivata, si riverberano sulla graduatoria finale e sul relativo decreto di approvazione i vizi fatti valere avverso l'esclusione dell'odierno ricorrente, nonché quelli prospettati nel ricorso introduttivo

*** **

In attuazione del decreto presidenziale citato in premessa, vengono indicati gli effettivi controinteressati da individuarsi nei soggetti indicati tramite codice nella graduatoria di merito di